

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. 223/21

~ ~ ~

Roma, 20 Agosto 2021

Al Ministro dell' Interno Cons. Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato per l' Interno

On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido PARISI

Al Prefetto di Torino Dott. Claudio PALOMBA

Al Direttore Centrale per L'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile

Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Reg.le Vigili del Fuoco PIEMONTE

Ing. Carlo DALL'OPPIO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile

Vice Prefetto Bruno STRATI

Oggetto: Legge Regionale Piemonte 28.07.2021, n. 20

"Norme in materia di soccorso alpino e speleologico"

RICHIESTA DI PROMUOVERE QUESTIONE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ART 127 COST.

Più volte questa Organizzazione Sindacale CO.NA.PO. (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) ha segnalato al Ministero dell' Interno il palese sconfinamento nelle competenze esclusive dello Stato di alcune previsioni contenute in Leggi regionali inerenti la materia della Montagna e del Soccorso Alpino.

Una tra le ultime è la **Legge Regionale Piemonte n. 20 del 28.07.2021** "Norme in materia di soccorso alpino e speleologico" pubblicata sul B.U. Piemonte del 29 luglio 2021, 3° suppl. al n. 30 (Allegato 1).

Più precisamente, nel riconoscere apprezzamento per l'opera prestata <u>dall'Organizzazione</u> <u>di volontariato</u> Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) rinnovando la collaborazione fra la stessa ed il servizio sanitario regionale, <u>la Legge R. n. 20/2021 si spinge ad intervenire in materia di Soccorso Pubblico di esclusiva competenza dello Stato</u> (art. 117 Cost.) il quale ultimo ne garantisce l'attuazione attraverso il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi eccedendo le competenze della Regione.

La Legge Regionale Piemonte n. 20/2021 pertanto presenta quindi tutti i requisiti che ne consentirebbero la promozione della questione di illegittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Ciò poiché l'art. 1, comma 2, lett. b) della citata Legge Regionale «riconosce e promuove l'attività del SASP - CNSAS rivolta [...]b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti

in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del CNSAS;».

Il Legislatore regionale è così intervenuto quindi in materia di "Ricerca e soccorso delle persone disperse" materia che afferisce alla attività di Soccorso Pubblico che è cosa diversa dal Soccorso Sanitario e che esula pertanto dalle competenze regionali.

L'utilizzo poi delle parole «soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria» pare proprio essere un triste tentativo di rendere ogni scenario di soccorso qualificabile come "di tipo sanitario" così da attirare la massima competenza possibile a livello regionale e creando sovrapposizioni con le (o nei casi peggiori sottrazione delle) competenze Statali.

Una sorta di "sotterfugio linguistico" già usato in altre regioni come se ci fosse una regia comune e sicuramente destinato a generare contenziosi e possibili ripercussioni negative sull'efficienza dell'attività di Soccorso Pubblico ai cittadini.

Ancora, l'art. 2, comma 1 della Legge Regionale in oggetto prevede che «La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP (ndr: Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese) - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP - CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale».

E con l'ennesimo "minestrone" fra <u>ciò che è</u> soccorso sanitario e <u>ciò che NON è</u> soccorso sanitario, la Regione sconfina nuovamente in materia di Soccorso Pubblico (es. *interventi di soccorso, ricerca, recupero*) spingendosi addirittura a disporre che le centrali operative 118 (<u>esclusivamente sanitarie</u>) sono incaricate del coordinamento globale delle operazioni di soccorso.

Ma vi è di più! L'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. rischierebbe così di divenire l'esclusiva incaricata nella gestione delle "operazioni tecniche" (<u>e quindi NON sanitarie</u>) sullo scenario incidentale.

Se è evidente lo sconfinamento da parte del Legislatore Regionale in materie di esclusiva competenza Statale è altresì pacifico che se la Legge in esame non venisse impugnata previa delibera del Consiglio dei Ministri, creerebbe non pochi problemi nell'applicazione pratica dei Soccorsi arrivando addirittura a configurarsi situazioni in cui, incredibilmente, una mera Organizzazione di volontariato (C.N.S.A.S.) potrebbe coordinare un Corpo dello Stato (Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – C.N.VV.F.) o, peggio ancora, che la medesima organizzazione intervenga in scenari incidentali (es. esplosioni) di competenza dei Vigili del Fuoco.

Non solo una violazione delle competenze Statali ma una vera e propria "follia"!

E, come se non bastasse, l'art. 3, comma 3, della Legge in esame prevede che «<u>L'attività di soccorso di carattere non sanitario</u> del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente».

Insomma, in maniera più che palese, il Legislatore Regionale arroga a sé anche il potere di disporre norme anche in ambito <u>NON sanitario</u> (competenza esclusiva dello Stato).

Va ricordato che la Regione Piemonte (al pari di ogni altra Regione Italiana) non possiede alcuna competenza in materia di Soccorso Pubblico non sanitario e, di conseguenza, non ha alcun

potere di legiferare in tale ambito, se non nel senso di un eventuale supporto o collaborazione con le attività determinate e gestite dallo Stato.

In tal senso, si evidenzia per l'ennesima volta che la species "Soccorso Sanitario", di competenza regionale, non ricomprende le operazioni di soccorso tecnico, anche se effettuate in modo coordinato con quelle sanitarie, e deve intendersi esclusivamente riferita agli atti medici o sanitari in senso stretto prestati in emergenza. Qualora per effettuare il "soccorso sanitario" fossero necessarie "operazioni tecniche", come accade in occasione di crolli, incidenti stradali, esplosioni, rilasci di sostanze pericolose, operazioni S.A.R. (Search And Rescue), salvataggi in genere, ecc., trattandosi di attività di soccorso pubblico la responsabilità ed il coordinamento di ciò sono di competenza del Ministero dell'Interno che le esercita attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale "braccio operativo".

La segreteria regionale CONAPO Piemonte poi aveva già tempestivamente presentato memorie durante la fase di discussione del Progetto di Legge (Allegato 2). Memorie che, se pur attenzionate in fase di discussione assembleare da alcune parte politiche (es. Consigliere reg.le Sarah DISABATO) per le criticità relative ai profili di incostituzionalità in esse contenute, sembrano essere state completamente ed incomprensibilmente disattese dal Legislatore Regionale che imperterrito ha proseguito per la propria strada.

Non si può negare lo stupore e lo sconcerto per il mancato intervento da parte del nostro Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Difesa Civile durante l'iter legislativo regionale della Legge in predicato. Come è facilmente appurabile attraverso la mera consultazione della pagina web ufficiale della Regione Piemonte, fra gli interventi e le memorie a commento della Proposta di legge (Proposta n. 118/2021 ora Legge Regionale n. 20/2021) sono presenti quelli di tutti gli addetti ai lavori, compreso quello di questa O.S. CONAPO, ma è incredibilmente assente ogni intervento da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco!

Una <u>inaccettabile ed ingiustificata inerzia</u> questa che potrebbe, tra le altre cose, non salvaguardare i Vigili del Fuoco ("i suoi stessi uomini!") da potenziali contenziosi che si potrebbero generare nei vari scenari incidentali alla luce del contraddittorio quadro Legislativo creatosi.

Infatti, se nulla quaestio sull'intento della Regione Piemonte nel supportare le attività dell'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. (o S.A.S.P.), anche attraverso la concessione di contributi destinati a svolgere attività in convenzione, non può essere per nulla accettata l'ingerenza da parte del Legislatore Regionale nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Tale principio sulle competenze statali, ovviamente, è da considerarsi sempre valevole pure per le attività di Protezione Civile, che differiscono sostanzialmente da quelle di Soccorso Pubblico e sono regolamentate da diversa legislazione nazionale e regionale.

Concludendo, oltre ai profili di incostituzionalità, non si può non volgere lo sguardo alle potenziali conseguenze negative che la norma in questione è destinata a provocare nella delicata attività di soccorso ai cittadini a causa degli inevitabili conflitti di competenze che si genereranno.

Si ha fondato timore di ritenere che, negli scenari incidentali, si troveranno <u>da una parte</u> i Vigili del Fuoco, legittimati, anzi obbligati, alla direzione e coordinamento delle operazioni di soccorso, in ogni ambiente, dalla legislazione nazionale vigente in materia, in virtù della quale rivestono peraltro le qualifiche di Pubblico Ufficiale, Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza; <u>dall'altra parte</u>, i volontari del Soccorso Alpino, che agiranno in funzione di una Legge Regionale che assegna loro competenze di soccorso tecnico e di coordinamento in violazione dei principi Costituzionali.

Riteniamo inutile, tra "adetti ai lavori" soffermarci su quali possano essere le gravi conseguenze di una siffatta situazione da cui, ci si augura, non siano i cittadini a "farne le spese".

Tanto sopra premesso ed esposto, questa O.S. CO.NA.PO., qualora non sia stato già fatto e in tal caso chiedendone la comunicazione, chiede di attivarsi (ognuno per quanto di propria competenza) per promuovere, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dinanzi la Corte Costituzionale della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 28 luglio 2021.

Inoltre, onde evitare spiacevoli inconvenienti potenzialmente dannosi per il soccorso ai cittadini il CONAPO chiede, nel frattempo, l'emanazione di precise e corrette disposizioni a cui il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dovrà attenersi nei casi (probabilmente frequenti) in cui, durante gli interventi di soccorso si ingeneri un contraddittorio con i volontari del Soccorso Alpino in merito alla titolarità della direzione delle operazioni di Soccorso Pubblico e alle modalità di attuazione dei Soccorsi.

Più precisamente, al fine di garantire il tranquillo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei suoi appartenenti in relazione pure agli obblighi di servizio imposti dalla Legislazione Statale, si chiede di fare anche espresso e preciso riferimento agli atti formali di Polizia Giudiziaria da porre eventualmente in essere nei confronti, per esempio, dei volontari del Soccorso Alpino, in caso di resistenza alle disposizioni impartite dai Vigili del Fuoco in qualità (si ripete, in forza di norme statali superiori) di Responsabili delle operazioni di Soccorso.

In attesa di cortese riscontro e nella speranza che a salvaguardia dei propri "uomini" e del soccorso ai cittadini in futuro il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sia sin dal principio parte attiva nel farsi audire durante i lavori assembleari delle norme regionali in contrasto con la legislazione statale in materia di Soccorso Pubblico, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto CONAPO Sindacato Autonomo VVF Marco Piergallini



Allegati

- 1) Legge Regionale Piemonte n. 20 del 28.07.2021;
- 2) Memorie Seg. reg.le Piemonte CO.NA.PO. prot. n. 10 del 04.03.2021.

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE BU30S3 29/07/2021

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE Legge regionale 28 luglio 2021, n. 20 Norme in materia di soccorso alpino e speleologico

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico piemontese)

- 1. La Regione riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico piemontese del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASP CNSAS.
- 2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce e promuove l'attività del SASP CNSAS rivolta:
- a) alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile del territorio regionale;
- b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del CNSAS:
- c) alla ricerca e al soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
- d) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
- e) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di recupero carcasse bestiame, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2.

(Rapporti con il servizio sanitario regionale. Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP -

CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale.

- 2. Fermo restando il ruolo di coordinamento in capo alla Regione nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, l'azienda sanitaria delegata dalla Giunta regionale regola i rapporti con il SASP CNSAS mediante apposita convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) e secondo quanto previsto all'articolo 6.
- 3. Nell'ambito del servizio di elisoccorso regionale, il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale, con le aziende sanitarie regionali competenti, si avvale del SASP CNSAS per le attività atte al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi, dei soggetti in imminente pericolo di vita e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, nonchè per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per le quali le competenti centrali operative del 118 regionali dispongono anche l'utilizzo del mezzo aereo del servizio di elisoccorso regionale o richiedono l'intervento di altro mezzo aereo in base alla tipologia di missione di soccorso.
- 4. Le aziende sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-CNSAS tramite idonee convenzioni stipulate con il SASP CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione e l'aggiornamento tecnico volto all'utilizzo di materiale alpinistico e alla sicurezza durante le operazioni di soccorso in ambiente impervio.

Art. 3.

(Rapporti con la protezione civile regionale)

- 1. Il SASP CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.
- 2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.
- 3. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4. (Rete radio)

1. La Regione favorisce la dotazione in capo al SASP - CNSAS di una rete radio tecnicamente aggiornata, efficiente e in grado di integrarsi con quella delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale quando il SASP - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASP - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione delle rispettive postazioni ospitanti ponti radio, comprensive di alloggiamento ed alimentazione.

2. La Regione, al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane, favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP - CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.

Art. 5.

(Prestazioni)

- 1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
- 2. I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 6.

(Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP - CNSAS)

- 1. La Regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASP CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.
- 2. La Regione favorisce l'espletamento delle attività istituzionali del SASP CNSAS attraverso ulteriori forme di agevolazione da definire con specifico atto.
- 3. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASP CNSAS mediante convenzioni quadro a valenza triennale e relativi protocolli operativi oggetto di stipula da parte dei soggetti delegati.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) è abrogato.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 luglio 2021

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 118

"Norme in materia di soccorso alpino speleologico"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Biletta, Cane, Dago, Gagliasso, Graglia, Leone, Marin, Nicotra, Perugini, Preioni, Riva Vercellotti, Ruzzola, Stecco il 22 ottobre 2020.
- Assegnata per l'esame congiunto in sede referente alle Commissioni permanenti IV e V il 22 ottobre 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti IV e V il 17 giugno 2021 con relazione di maggioranza di Paolo RUZZOLA e relazione di minoranza di Alberto AVETTA, Sarah DISABATO.
- Approvata in Aula il 20 luglio 2021, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 18 voti non partecipanti.

ALLEGATO 2



SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Torino, 04 Marzo

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale PIEMONTE 2021

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino c:so Regina Margherita 330 – 10124 Torino Telefono 0117422275

Email : torino@conapo.it piemonte@conapo.it URL : www.conapo.it

Prot. N°: 10_21

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente del Consiglio reg.le Piemonte Dott. Stefano ALLASIA

All'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Dott. Luigi Genesio ICARDI

All'Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Dott. Marco GABUSI

Al Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza 118 Piemonte Dott. Mario RAVIOLO

Al Prefetto di Torino Dott. Claudio PALOMBA

Dott. Alberto CIRIO

Al Direttore reg.le Vigili del Fuoco PIEMONTE

Ing. Antonio LA MALFA

E p.c. Al CO.NA.PO. Nazionale

Oggetto: PIEMONTE - Proposta di Legge regionale n. 118 del 22 ottobre 2020 "Norme in materia di Soccorso alpino speleologico" – Richiesta rispetto competenza legislativa

Come certamente sarà noto a chi legge, presso il Consiglio Regionale del Piemonte è in discussione la Proposta di Legge regionale n. 118 del 22 ottobre 2020 concernente le "Norme in materia di soccorso alpino speleologico".

Questa O.S. CO.NA.PO., Sindacato autonomo Vigili del fuoco, reg.le Piemonte, pur riconoscendo massima stima ai Volontari del Soccorso Alpino ed all'opera da loro svolta, non può però esimersi dal sollecitare una doverosa riflessione su alcune discrasie presenti nelle norme che ne regolamentano le attività.

In primis, il titolo della proposta di legge regionale: "Norme in materia di soccorso alpino speleologico". Ebbene, il soccorso alpino, quello speleologico e, più in generale, quello in ambienti impervi, non sono materia a sé stante, ma una species del Soccorso Pubblico, del quale sono dunque parte integrante ed alle norme del quale devono informarsi. L'art. 117 della Costituzione fissa il Soccorso Pubblico quale materia a "legislazione esclusiva dello Stato" che ne garantisce l'attuazione tramite il Ministero dell'Interno. Contrariamente a quanto previsto dalla Carta Costituzionale, la proposta di legge in discussione si occupa anche di soccorsi "non sanitari", laddove all'art. 2, comma 1 prevede che: "La Regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale". In realtà, la Regione Piemonte non solo non può avvalersi ma



SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale PIEMONTE

Torino, 04 Marzo

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino c:so Regina Margherita 330 – 10124 Torino Telefono 0117422275

Email: torino@conapo.it piemonte@conapo.it URL: www.conapo.it

Prot. N°: 10_21

neppure ha potere di scelta in tal senso. Peraltro, lo stesso comma 3 dell'art. 2 della legge n. 74/2001, citata nella proposta, prevede che <u>i rapporti tra Regione e CNSAS si debbano riferire ai "servizi di emergenza ed urgenza sanitaria"</u>. Insomma, alcun potere è in capo alle Regioni nell'attività di soccorso non sanitario; in quanto, molto semplicemente, non è un'attività di loro competenza.

In altre parole poi, <u>siccome l'attività di Soccorso Pubblico sfugge alla potestà legislativa delle Regioni, la proposta di norma in predicato possiede tutti i requisiti che ne giustificherebbero l'impugnazione per incostituzionalità.</u>

In tal senso, appare utile evidenziare che la species "Soccorso Sanitario", questa sì di competenza regionale, non ricomprende affatto le operazioni di soccorso tecnico, e deve intendersi riferita esclusivamente agli atti medici o sanitari in senso stretto, prestati in emergenza. Qualora, per effettuare il "soccorso sanitario", fossero necessarie "operazioni tecniche", come accade in occasione di crolli, incidenti stradali, esplosioni, rilasci di sostanze pericolose, operazioni S.A.R. (ricerca e soccorso), salvataggi in genere, ecc., trattandosi di attività di soccorso pubblico, la responsabilità ed il coordinamento di queste risultano essere di competenza del Ministero dell'Interno che le esercita attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, suo braccio operativo. Ciò anche in ossequio al principio secondo il quale, al fine della sicurezza degli stessi operatori sanitari e, conseguentemente del buon esito delle operazioni di soccorso, il personale medico, infermieristico e soccorritore sanitario non deve ingaggiarsi in scenari non di propria competenza nei quali, tra le altre cose, non sia garantita la sicurezza tecnica e/o per i quali non si posseggono idonei Dispositivi di Protezione Individuale e le tecniche operative indispensabili. Si tratta, invero, di una moltitudine di scenari possibili. Basti pensare al rischio di incendio, al rischio dovuto alla possibile presenza di sostanze pericolose, a quello relativo alle condizioni statiche di qualsiasi struttura in cui si interviene, ecc.. Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma il principio di fondo è sempre lo stesso.

Pertanto, se è nella possibilità della Regione Piemonte supportare le attività dell'associazione di volontariato C.N.S.A.S., anche attraverso la concessione di contributi destinati alle attività dalla stessa svolta, altrettanto non può dirsi delle previsioni contenute nella proposta di legge regionale 22 ottobre 2020, n. 118 che <u>invadono la potestà legislativa esclusiva dello Stato</u> lì dove si riferiscono espressamente ad attività di soccorso non puramente sanitarie.

Questo principio è da considerarsi valevole pure per le attività di Protezione Civile, che differiscono sostanzialmente da quelle di Soccorso Pubblico e che sono regolamentate da diversa legislazione nazionale e regionale.

Infine, a parere della scrivente O.S. CO.NA.PO. reg.le sarebbe invece auspicabile che la Regione Piemonte, invece di sconfinare in ambiti non di propria competenza, si attivasse per incentivare una reale interoperatività fra il Servizio di Soccorso Sanitario 118 ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di migliorare la capacità operativa del sistema di soccorso nel suo insieme ed elevare sempre di più il livello di sicurezza di operatori e cittadini. Si tratta di operatori che tutti i giorni intervengono congiuntamente in un numero infinito di diversi scenari incidentali, contraddistinti dalle più diverse caratteristiche tecniche e di rischio ed è veramente difficile comprendere per quali motivi, fino ad ora, non si sia sentita la necessità di



assegna loro competenze senza averne alcun titolo.

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale PIEMONTE 2021

Torino, 04 Marzo

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino c:so Regina Margherita 330 – 10124 Torino Telefono 0117422275

Email: torino@conapo.it piemonte@conapo.it URL: www.conapo.it

Prot. N°: 10_21

attivare protocolli per incentivare l'interoperatività fra Soccorso Sanitario e Soccorso Tecnico, attraverso momenti comuni di formazione ed addestramento.

Oltre agli aspetti legislativi, si deve poi obbligatoriamente volgere lo sguardo agli effetti sostanziali che l'approvazione della proposta di legge regionale in questione certamente provocherebbe nella delicata attività di soccorso, a causa degli inutili e dannosi conflitti di competenze che è destinata a generare. Infatti, negli scenari incidentali, si potrebbero trovare da una parte i Vigili del Fuoco, legittimati, meglio obbligati, alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di soccorso in ogni ambiente. Un obbligo, si ripete, derivante dalla legislazione statale vigente in materia, in virtù della quale i Vigili del Fuoco rivestono peraltro le qualifiche di Pubblico Ufficiale, Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ed Agente di Pubblica Sicurezza. Dall'altra parte, i volontari del Soccorso Alpino, che agiranno in funzione di una legge regionale che

Si ritiene veramente inutile soffermarsi su quali potrebbero essere le conseguenze di una siffatta situazione e sui potenziali risvolti negativi proprio sul soccorso.

Detto ciò, questa **O.S. CO.NA.PO. reg.le Piemonte**, nell'ottica di migliorare sempre più il soccorso ai cittadini ed auspicando una virtuosa interazione operativa fra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, **chiede di modificare la proposta di Legge reg.le di cui all'oggetto riportandola nell'ambito giuridico di competenza**.

In attesa di un tempestivo e doveroso intervento, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

